



Università degli Studi "G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA



**SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 22 TER DELLA
LEGGE 30/12/2010, N. 240,
DI N. 1 INCARICO DI RICERCA**

Data e n° di protocollo attribuiti dal sistema di gestione informatica dei documenti

**LA DIRETTRICE del Centro di Ateneo
Multidisciplinare per l'Alta Formazione
degli Insegnanti (C.A.M.AF.I.)**

VISTA la **L. 14 agosto 1982, n. 590** istitutiva, tra le altre, di questa Università statale;
VISTA la **Legge 9 maggio 1989, n. 168** "Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica" concernente, tra l'altro, l'autonomia delle Università;
VISTA la **Legge 7 agosto 1990, n. 241**, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTA la **Legge 5 febbraio 1992, n. 104** e successive modificazioni, recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e, in particolare, l'art. 20;
VISTO il **D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174**, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
VISTA la **L. 27/12/1997 n. 449** e s.m.i. "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"
VISTA la **Legge 12 marzo 1999, n. 68** e successive modificazioni, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
VISTO il **D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445**, recante "Testo Unico in materia di documentazione amministrativa";
Visto il **D.Lgs. 06/09/2001, n. 368**, e s.m.i., "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES";
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (GDPR);
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
VISTA la **Carta Europea dei Ricercatori** adottata dal Consiglio Europeo in data 18/12/2023;
Vista la **L. 15/04/2004, n. 106**, e s.m.i., "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico";
Visto il **D.P.R. 11/02/2005, n. 68**, e s.m.i., "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3";
Visto il **D.Lgs. 07/03/2005, n. 82**, e s.m.i., "Codice dell'amministrazione digitale";
Vista la **Racc. 11/03/2005, n. 2005/251/CE**, e s.m.i., "Raccomandazione della Commissione riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori";
VISTO il **D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198** "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";
Visto il **D.P.R. 03/05/2006, n. 252**, e s.m.i., "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico";
Vista la **L. 09/01/2009, n. 1**, e s.m.i., "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca";

Visto il **D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150** "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la **Legge 30 dicembre 2010, n. 240**, recante "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*" in particolare l'art. 22 - ter;

Vista la **nota MIUR n. 818 del 25/05/2011** relativa alla procedura per pubblicazione bandi;

Vista la **L. 12/11/2011, n. 183** "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)" e ss.mm.ii., in particolare l'art. 15 rubricato "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse";

Vista la **L. 06/11/2012, n. 190**, e s.m.i., "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il **D.Lgs. 14/03/2013, n. 33**, e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto il **D.P.R. 16/04/2013, n. 62**, e s.m.i., "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

Visto il **Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016**, "Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)", pubblicato nella G.U. U.E. 4 maggio 2016, n. L 119;

Visto il **D.Lgs. 10/08/2018, n. 101** "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 06/03/2019;

Visto il **D.L. 9 gennaio 2020, n. 1**, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Visto il **D.L. 16/07/2020, n. 76** "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 11/09/2020, n. 120;

Vista la **legge 30/12/2023, n. 213** "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 303 del 30/12/2023, S.O.;

VISTO il **D.M. 2 maggio 2024 n. 639**, recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240;

VISTO il **decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45**, recante "*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026*", convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79, e, in particolare, l'articolo 1-bis che ha modificato la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, introducendo gli articoli 22-bis e 22-ter;

VISTO il **Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) 6 agosto 2025, n. 592**, pubblicato in data 10.09.2025, recante la definizione del trattamento economico minimo degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca, ai sensi degli artt. 22-bis e 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTA la **Legge 30 dicembre 2025, n. 199** recante "Bilancio di previsione dello Stato per

l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 301 del 30 dicembre 2025 - Supplemento Ordinario n. 42

VISTO il **Decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2025 (noto come Milleproroghe 2026) disposizioni urgenti per garantire continuità amministrativa, stabilità dei servizi e certezza regolatoria per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, in legge 27 febbraio 2026, n. 26;

Visto il **Regolamento (UE) 2021/241** con riferimento il principio della parità di genere, di protezione e valorizzazione dei giovani, nonché al principio di superamento dei divari territoriali;

Vista la **Nota MUR AOODGFIS** - D.G. per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del 08/07/2022, contenente chiarimenti in merito al D.L. n. 36/2022 e alla sua legge di conversione, acquisita al protocollo di Ateneo con n. 50360 del 11.07.2022 L. n. 79/2022;

Visto il **D.L. n. 25 del 14/03/2025** pubblicato in G.U. n. 61 del 14/03/2025 convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025 n. 69, che ha modificato l'art. 38 comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 - Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni - in particolare l'art. 3, comma 1 lett. f.;

Vista la sentenza TAR Pescara n. 252/2021 resa nei confronti dell'Università di Chieti-Pescara, ove si legge che "i requisiti di ammissione devono essere mantenuti e verificati non solo al momento della domanda, ma per tutto il corso della procedura, atteso che il loro venir meno deve determinare l'esclusione in qualsiasi momento fino al termine della stessa";

Richiamato lo "**Statuto dell'Università degli Studi G. d'Annunzio di Chieti-Pescara**", emanato con D.R. n. 425 del 14/3/2012 - G.U. Serie Generale n. 71 del 24/3/2012 e ss.mm.ii.;

Richiamato il "**Codice Etico dell'Università G. d'Annunzio**" di Chieti-Pescara data di pubblicazione 19/05/2014;

Richiamato il "**Codice di Comportamento dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio di Chieti-Pescara"**", emanato con D.R. rep. N.98/2016, prot. n. 3665 del 27/01/2016;

Richiamato il **D.R. n. 953 prot. n. 43861 del 16/06/2022** di emanazione del "Regolamento per lo svolgimento telematico delle sedute collegiali nelle procedure concorsuali e selettive di reclutamento del personale";

RICHIAMATO il vigente "**Regolamento per il conferimento di incarichi post-doc e incarichi di ricerca ai sensi degli articoli , 22 bis e 22 ter della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010**", emanato con D.R. n. 986 prot. N.60604 del 03/08/2026

RICHIAMATO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026/2028 (PIAO), approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29/01/2026 e sottoposto all'attenzione del Senato Accademico nella seduta del 16/03/2026;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 14, comma 6-ter, ultimo capoverso, del D.L. n. 36/2022, convertito con modifiche dalla L. n. 79/2022, ogni riferimento al S.C. contenuto nella delibera, deve intendersi riconducibile al corrispondente GSD;

Visto il provvedimento con il quale il Centro di Ateneo interessato ha approvato l'attivazione dell'incarico di ricerca, ai sensi dell'art. 22 ter della L. 240/2010;

Vista la disponibilità finanziaria a valere sulle risorse del C.A.M.F.I. e rappresentata nel relativo budget economico annuale e triennale;

Considerato che l'uso del genere maschile è da intendersi riferito a entrambi i generi e risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità del testo;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, procedere con l'indizione della procedura selettiva per il conferimento delle seguenti posizioni;

DECRETA

ART. 1 INDIZIONE DELLA SELEZIONE PUBBLICA

E' indetta la selezione pubblica, tramite valutazione comparativa, per il conferimento di n. 1 Incarico di Ricerca, della durata pari a 12 mesi, ai sensi dell'art. 22 ter della L. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo, finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione di giovani studiosi, secondo le specifiche indicate nelle schede allegate al presente bando, che ne costituiscono parte integrante:

Posizione	CENTRO	GSD/SSD	TITOLO INCARICO di RICERCA	TUTOR
All. 1 (Scheda profilo)	C.A.M.A.F.I.	11/PAED-01 PAED-01/B	Strategie didattiche innovative per l'educazione alla lettura nell'ecosistema formativo/ Innovative Teaching Strategies for Reading Education within The Educational Ecosystem	Prof.ssa Ilaria Filograsso

Gli elementi propri di ciascun profilo e di conseguenza di ciascun incarico di ricerca sono indicate nelle schede profilo allegate al presente decreto quali parti integranti (da all. 1 ad all. 2).

ART. 2 – REQUISITI di AMMISSIONE alla SELEZIONE

Sono ammessi a partecipare alla selezione I candidate italiani e/o stranieri che, **alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione**, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Titolo di Laurea Magistrale o a ciclo unico, appartenente alla classe o a una delle classi indicate/e nella scheda o Titolo estero equipollente conseguito da non più di 6 anni o altro Titolo di studio, conseguito in Italia o all'estero, dichiarato equipollente/equiparato ai sensi della normative vigente;
- 2) Curriculum scientifico idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca oggetto dell'incarico di ricerca.

Il titolo di studio conseguito all'estero deve essere ufficiale nel sistema universitario di riferimento, rilasciato da un'istituzione ufficialmente accreditata nel paese di origine, e deve essere riconosciuto equivalente dalla Commissione giudicatrice, per natura, livello e corrispondenza disciplinare, ai titoli italiani sopra indicati, ai soli fini del conferimento dell'incarico di ricerca oggetto del presente bando. Nei sistemi universitari esteri che prevedono un percorso unico di studi che integri la laurea di secondo livello e il dottorato e che rilascino un titolo unitario, la Commissione giudicatrice valuta la corrispondenza del titolo, anche se di livello superiore.

I candidati e le candidate, in possesso del titolo di studio conseguito all'estero, possono partecipare alla selezione optando per una delle seguenti alternative:

a) allegando, se già posseduto, copia del provvedimento di riconoscimento accademico (ex equipollenza), con il quale è stato conferito valore legale al titolo straniero in Italia, assimilandolo a un titolo italiano richiesto dal bando e consentendone tutti gli usi ad esso collegabili, rilasciato da un Ateneo italiano o da altra Istituzione di formazione superiore italiana ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs n. 165/2001; ¹

¹ Per maggiori informazioni sulla procedura di riconoscimento accademico (ex equipollenza) consultare: <https://www.funzionepubblica.gov.it/it/il-dipartimento/documentazione/moduli-equivalenza-titoli-di-studio/>

b) allegando i seguenti documenti per la valutazione dell'equivalenza del titolo estero, per natura e corrispondenza disciplinare, al titolo italiano sopra indicato, da parte della Commissione giudicatrice, ai soli fini della partecipazione alla procedura selettiva:

- copia del titolo con traduzione ²in italiano o in inglese;
- copia del certificato, rilasciato dalla competente dall'Università o Istituzione di formazione superiore che ha conferito il titolo di studio, attestante gli esami superati (*Transcript of Record*) oppure copia del *Diploma Supplement* oppure copia di altro strumento idoneo a quest'ultimo, in tutti i casi, con traduzione³ in italiano o in inglese;
- ogni altro documento utile per la dichiarazione di equivalenza di cui il/la candidato/a sia già in possesso.

Non possono partecipare alle selezioni:

- a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art.74, quarto comma, del D.P.R. dell'11 luglio 1980, n.382;
- b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art.24 della Legge 240 del 2010 (RTDa, RTDb, RTT);
- c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione dell'incarico di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.

L'esclusione dalla procedura di selezione per mancanza dei requisiti o per dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 che risultino non veritiere può essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento della selezione, con comunicazione a firma del Direttore del Dipartimento e notificata direttamente all'interessato.

L'Ateneo garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al Lavoro e per il trattamento nei luoghi di Lavoro.

ART. 3 DOMANDA. MODALITÀ DI TRASMISSIONE E TERMINI.

Le domande devono essere redatte preferibilmente secondo lo schema allegato alla presente procedura concorsuale (allegato mod. 1 scheda progetto), riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. L'Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o fatti comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda i concorrenti dovranno indicare e/o dichiarare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale stessa:

- A) nome e cognome e codice fiscale;
- B) la data ed il luogo di nascita;

² La traduzione può essere ufficiale (a cura delle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti), oppure giurata (effettuata da un traduttore presso la competente Autorità giudiziaria italiana) oppure semplice. In tale ultimo caso, occorre allegare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, artt. 19 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) con cui il candidato deve specificare che la traduzione (es. in italiano) è conforme al documento originale in lingua straniera allegato.

C) cittadinanza posseduta;

D) la residenza con l'indicazione di comune, via, numero civico, provincia e codice di avviamento postale e, ai fini delle comunicazioni da parte dell'Amministrazione Universitaria in relazione alla presente selezione, un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica e il domicilio eletto ai fini della selezione. Ogni eventuale variazione della residenza/domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata all'indirizzo: camafi@pec.unich.it;

E) (se cittadini italiani) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

F) (se cittadini italiani o straniero) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza e altresì per cittadini stranieri avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

G) di non avere riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o sentenza di patteggiamento) e gli eventuali procedimenti penali in corso di cui abbia conoscenza o pendenti a suo carico, con indicazione dell'autorità e delle disposizioni che si presumono violate. La sussistenza di una pregressa condanna penale non è di per sé causa ostativa alla stipula del contratto di diritto privato e sarà cura dell'Amministrazione accertare la sussistenza dei requisiti di idoneità morale e attitudinale per espletare l'attività;

H) il possesso dei requisiti previsti per l'ammissione alla procedura di selezione;

I) che quanto dichiarato nel proprio *curriculum vitae*, allegato alla domanda, corrisponde a verità;

J) che le copie dei documenti allegati sono conformi ai rispettivi originali;

K) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

L) di non avere rapporti di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento o alla struttura che ne abbia richiesto l'attivazione e presso cui si svolgerà l'attività di ricerca, ovvero con il Rettore o con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

M) di non essere stato titolare di posizioni di cui agli artt. 22, 22 bis, 22 ter della L. 240/2010 anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma del D.P.R. 382/80, e con gli enti pubblici di ricerca, per un periodo che, sommato alla durata prevista dall'incarico messo a bando, superi complessivamente 11 (undici) anni, anche non continuativi, tenuto conto che, ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;

N) di non aver fruito di contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 (RTT);

O) di non aver fruito di incarichi di ricerca di cui all'art. 22 ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un periodo che, sommato alla durata prevista all'incarico messo a bando, superi complessivamente i 3 (tre) anni, anche non continuativi, salvo eventuali deroghe previste al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;

P) di essere consapevole che l'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara tratterà i dati contenuti nella domanda ai fini della gestione della procedura concorsuale nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016, avendo preso visione del MOD. F che costituisce parte integrante del bando.

12) eventuale dichiarazione relativa all'essere dipendente di una Pubblica Amministrazione con precisazione circa il rapporto di lavoro:

☐ a tempo determinato;

- ☐ a tempo indeterminato;
- ☐ parasubordinato con contratto.

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione al proprio handicap, circa l'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata alla Direttrice del Centro di Ateneo Multidisciplinare per l'Alta Formazione degli Insegnanti C.A.M.A.F.I. dell'Università degli Studi <<G. D'Annunzio>> di Chieti-Pescara - Via dei Vestini n. 31 - 66013 Chieti Scalo, **entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line d'Ateneo.**

MODALITA' di presentazione della domanda:

Il candidato dovrà trasmettere la propria candidatura, secondo le modalità di seguito indicate, ed indirizzate al Centro proponente e, per conoscenza, alla Divisione 13 - Settore Reclutamento Personale Docente e Ricercatore.

- 1) inoltro a mezzo posta elettronica certificata (PEC),** di tutta la documentazione (la domanda di partecipazione e i relativi allegati) firmata digitalmente - ai sensi D.Lgs. 07/03/2005, n. 82³- dal proprio indirizzo di PEC personale ed accreditata del candidato, **ad esempio formata da nome.cognome del candidato ovvero rilasciata da ordini professionali**, all'indirizzo camafi@pec.unich.it (citare nell'oggetto della PEC *"domanda per incarico di ricerca – T.S.R.E.-C.A.M.A.F.I."* e indicare il gruppo scientifico disciplinare/settore scientifico disciplinare). Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 11/02/2005, n. 68. **In caso di trasmissione tramite PEC farà fede la data e l'ora di trasmissione certificate dal riferimento**

3

Art. 1, lettera s): "... firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici...";

Art. 21 del comma 2 che così recita: "... Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'[articolo 20](#), comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista [dall'articolo 2702 del codice civile](#). L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria ...";

D.P.C.M. 06/11/2015, n. 4/2015 'Disciplina della firma digitale dei documenti classificati. (Decreto n. 4/2015)'

Art. 7. Firma digitale

1. La firma digitale garantisce l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento.
2. La firma digitale dei documenti informatici di cui all'art. 2 deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
3. Per la generazione della firma digitale di documenti informatici di cui all'art. 2, deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e della CA e gli eventuali limiti d'uso.
5. Le modalità di apposizione della firma digitale ai documenti informatici di cui all'art. 2 sono definite nel Disciplinare Tecnico di cui all'art. 33.

temporale ivi contenuto, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 - art. 41 e del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 - art. 20.

Nel caso di spedizione all'indirizzo PEC, la documentazione dovrà essere accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti in cui è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente convenzionale.

In mancanza di firma digitale il candidato, dopo aver compilato la domanda con i relativi allegati, deve provvedere a stamparli, sottoscriverli in modo autografo e, successivamente, scansarli ed inviarli via PEC in formato "pdf" non modificabile. Tutti i documenti per i quali è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere trasmessi in copia sottoscritta ed acquisiti mediante scanner nel formato predetto.

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili. Non si terrà conto delle domande consegnate o spedite o inoltrate successivamente al termine stabilito dal presente articolo.

Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

Per l'invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente pdf.

Il messaggio dovrà riportare nell'oggetto la selezione a cui si intende partecipare, precisando il Dipartimento, il ruolo, il gruppo scientifico disciplinare e il settore scientifico-disciplinare.

Si precisa che la posta elettronica certificata non consente la trasmissione di allegati che, complessivamente, abbiano una dimensione pari o superiore a 50 MB.

Nel caso in cui gli allegati da presentare superino tale capacità, il candidato dovrà effettuare più invii di mail. Dovrà trasmettere con una prima e-mail la domanda e precisare che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con una o più successive e-mail, da inviare comunque entro il termine ultimo per la presentazione delle domande. Nell'oggetto delle mail di integrazione dovrà essere indicato: "integrazione alla domanda, Dipartimento, il ruolo, il gruppo scientifico disciplinare e il settore scientifico-disciplinare."

Alla domanda formulata il candidato dovrà allegare, ai fini della valutazione, il proprio curriculum vitae, le pubblicazioni ed i titoli ritenuti utili ai fini della candidatura.

La consultazione delle pubblicazioni soggette a diritti di proprietà intellettuale avverrà da parte dei commissari nel rispetto della normativa vigente a tutela dell'attività editoriale e del diritto d'autore.

Coloro che provengono da Paesi non appartenenti all'Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive secondo le modalità previste per i cittadini dell'Unione Europea, qualora si tratti di dichiarare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani oppure qualora la produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Coloro che provengono da Paesi non appartenenti all'Unione Europea non in possesso di regolare permesso di soggiorno possono utilizzare la procedura telematica per il caricamento dei titoli in formato PDF e dei certificati, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui hanno la

cittadinanza, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale. Gli originali di detti documenti devono essere esibiti alla commissione in sede di discussione dei titoli e produzione scientifica e, in ogni caso, prodotti all'Amministrazione all'atto dell'eventuale assunzione.

Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altra procedura selettiva.

Le pubblicazioni, i documenti e i titoli curriculari ritenuti utili ai fini della valutazione, vanno presentati esclusivamente con le modalità su indicate entro e non oltre lo stesso termine perentorio per la presentazione della domanda.

L'Amministrazione universitaria non si assume nessuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.

Le domande pervenute oltre il termine di scadenza non saranno prese in considerazione e si intendono, pertanto, automaticamente respinte.

La consultazione delle pubblicazioni soggette a diritti di proprietà intellettuale avverrà da parte dei commissari nel rispetto della normativa vigente a tutela dell'attività editoriale e del diritto d'autore.

ART. 4 POSSESSO TITOLI E CURRICULUM PROFESSIONALE.

Nella domanda dovrà essere autocertificato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti:

a) possesso del Diploma di laurea magistrale o a ciclo unico conseguita, con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e nell'esame di laurea;

Alla domanda dovranno essere altresì **allegati** i seguenti documenti:

- 1) dettagliato *curriculum vitae*, redatto secondo il formato europeo, in lingua italiana o inglese, debitamente datato e sottoscritto, contenente l'esplicita e articolata enunciazione dell'attività scientifica e professionale nella quale siano indicati l'eventuale svolgimento di attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati mediante contratti, borse di studio o incarichi di ricerca svolti sia in Italia che all'estero;
- 2) elenco delle pubblicazioni allegate e relativa descrizione **mod. "C"**;
- 3) **autocertificazioni come previste dall'allegato "B" del presente bando**;
- 4) **fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale**. [L'allegazione della fotocopia del documento è obbligatoria].

L'Amministrazione è tenuta ad effettuare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Nel caso di dichiarazione risultata falsa, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della falsa dichiarazione, fermo restando quando disposto dal codice penale e delle leggi speciali in materia.

Si precisa che sono ammesse alla valutazione le pubblicazioni in corso di stampa ed in questo caso solo se sarà allegata la lettera di accettazione dell'Editore.

Si rammenta che costituisce principio generale in materia concorsuale il fatto che i titoli di

cui si chiede la valutazione debbano essere indicati dall'aspirante nella domanda, pertanto, costituisce onere di diligenza minimo a lui richiesto di descrivere i titoli posseduti con un grado di dettaglio tale da consentire la valutazione.

In tali ultimi casi la documentazione (titoli in originale, copia autenticata ovvero copia dichiarata conforme all'originale) dovrà essere obbligatoriamente inoltrata insieme alla domanda e agli allegati, con la modalità indicata.

L'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altra procedura selettiva.

ART. 5 DIVIETO DI CUMULO. INCOMPATIBILITA'

1) Gli incarichi di ricerca sono incompatibili con:

- qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
- la titolarità di assegni di ricerca, di incarichi post-doc o di altri incarichi di ricerca, anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

2) Gli incarichi di ricerca sono incompatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle Azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

3) Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare dell'incarico di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo.

4) Il titolare dell'incarico di ricerca può svolgere attività professionale e stipulare contratti che rientrino nella tipologia dei contratti di lavoro autonomo, ivi incluse le attività di supporto alla didattica ed alla ricerca, purché lo svolgimento di tale attività non interferisca con il proficuo andamento dell'incarico di ricerca oggetto del contratto e previa autorizzazione scritta del Responsabile della Ricerca. Tali attività risultano incompatibili con l'incarico nel caso in cui manchi detta autorizzazione.

ART. 6 COMMISSIONE ESAMINATRICE

Con Decreto della Direttrice del Centro sarà nominata apposita commissione esaminatrice successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, garantendo l'equilibrio di genere.

La commissione esaminatrice sarà costituita da tre componenti effettivi e un supplente, scelti fra professori e ricercatori anche a tempo determinato di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando. Le funzioni di Presidente saranno conferite dalla Direttrice del Centro in sede di decreto di nomina, quelle di segretario verbalizzante saranno decise dal Collegio prima di ogni altra attività. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.

Al termine dei propri lavori, la commissione redigerà apposito verbale contenente i criteri di valutazione, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria finale di merito.

ART. 7 MODALITA' di SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE.

1) La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati volta ad accertare il possesso di un *curriculum* scientifico-professionale e di un'attitudine alla ricerca idonei allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico di ricerca. La valutazione potrà essere integrata da un eventuale colloquio pubblico, che potrà essere svolto, in tutto o in parte, anche in lingua inglese.

2) I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione con le modalità che saranno indicate nel bando.

3) I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:

- a) rilevanza e attinenza del percorso di studi con il programma di ricerca oggetto dell'incarico;
- b) rilevanza e attinenza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione alle attività di ricerca oggetto dell'incarico;
- c) rilevanza e attinenza delle pubblicazioni, delle tesi e di altri prodotti scientifici allegati, con il programma di ricerca oggetto dell'incarico;
- d) nel caso in cui il bando preveda il colloquio lo stesso sarà volto ad accertare l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico, nonché a valutare la conoscenza della lingua inglese e/o altre lingue rilevanti per le attività di ricerca da svolgere.

4) La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti nel bando di selezione, procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio. I punteggi della valutazione dei criteri di cui al comma 3, lettere a), b) e c) dovranno esser resi noti ai candidati prima dell'effettuazione dell'eventuale colloquio. La Commissione, una volta conclusa la valutazione dei singoli criteri, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

La Commissione Giudicatrice predetermina, nella prima riunione da tenersi entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina, le modalità di valutazione dei candidati e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento per la loro pubblicazione sul sito di Ateneo.

Ai fini della selezione, la Commissione dispone di 60 punti così suddivisi: a) 30 punti riservati al percorso di studi; b) 20 punti riservati alle attività di ricerca ed eventuale esperienza lavorativa c) 10 punti a pubblicazioni, tesi e altri prodotti scientifici;

Il punteggio di cui ai precedenti punti a), b), e c) sono così attribuiti:

ATTINENZA	RILEVANZA
Alto 30	Alto 30
Medio 20	Medio 20
Basso 10	Basso 10

5) ulteriori 10 punti sono riservati all'eventuale colloquio.

6) L'eventuale colloquio, che a discrezione della Commissione potrà svolgersi in modalità telematica, è volto a valutare il possesso di un *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico. Nel corso del colloquio sarà accertata la conoscenza della lingua straniera indicata nel bando. Il colloquio potrà avvenire in inglese.

7) Sarà cura della Commissione, almeno sette giorni prima dello svolgimento colloquio, comunicare via e-mail ai candidati, all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione, la data, il luogo e l'ora in cui si terrà il colloquio che potrà svolgersi anche in modalità telematica, utilizzando lo strumento della videoconferenza. Il candidato dovrà risultare reperibile all'indirizzo, preventivamente comunicato, nella giornata prevista per il colloquio. Ai fini dell'identificazione, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, ciascun candidato è tenuto, prima che il colloquio abbia inizio, a identificarsi esibendo il medesimo documento di identità già trasmesso, in copia, come allegato alla domanda. La mancata comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica, il mancato collegamento, l'irreperibilità del candidato nel giorno o nell'orario stabilito o la mancata esibizione di valido documento identificativo ai sensi del capoverso precedente costituiscono cause

di esclusione dalla procedura selettiva. L'Università declina qualsiasi responsabilità per eventuali ragioni di carattere tecnico non ascrivibili all'Ateneo che impediscano il regolare svolgimento del colloquio.

8) La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 35/60 punti. In caso di procedura che preveda il colloquio, la selezione si intende superata con un punteggio minimo di 40/70 punti.

9) In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

Nessuna comunicazione verrà, inoltre, inviata a coloro che non hanno superato la predetta selezione iniziale. Di quanto sopra verrà dato atto nel decreto di approvazione degli atti e di nomina vincitore.

IMPORTANTE: I CANDIDATI SONO INVITATI a controllare periodicamente la sezione del sito: <https://www.unich.it/ateneo/bandi-gare-e-concorsi/personale-docente-e-ricercatore/incarichi-di-ricerca> **nella quale è pubblicato il bando di concorso e nella quale saranno pubblicati anche tutti gli atti successivi. Qualora la data indicata dalla Commissione per l'espletamento del colloquio abbia a subire delle modifiche la nuova data sarà pubblicata nella sezione indicate** <https://www.unich.it/ateneo/bandi-gare-e-concorsi/personale-docente-e-ricercatore/incarichi-di-ricerca> **mediante avviso, non faranno seguito comunque ulteriori comunicazione ai candidati.**

Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto della Direttrice del Centro entro trenta (30) giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio dell'Amministrazione. Gli atti sono pubblicati sul sito di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.

Nei casi di mancato inizio di attività dei vincitori o di espressa rinuncia da parte degli stessi, in presenza di altri idonei in graduatoria, ai fini del conferimento degli incarichi di ricerca, si procederà allo scorrimento della graduatoria di merito entro trenta (30) giorni decorrenti dalla data di mancato inizio dell'attività o dalla data di espressa rinuncia.

In sede di approvazione degli atti viene dichiarato il vincitore o, in caso di più posizioni bandite, i vincitori della selezione.

La graduatoria di merito resta in vigore dodici (12) mesi decorrenti dalla data di approvazione degli atti.

L'incarico di ricerca può essere conferito a ulteriore candidato che sia risultato idoneo, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, nei seguenti casi:

- rinuncia all'incarico formalizzata dal vincitore;
- mancata presa di servizio (intesa come inizio attività) del vincitore;
- decadenza del vincitore dal diritto all'assunzione per mancata accettazione entro il termine fissato dall'Ateneo o per altri motivi previsti per legge;
- risoluzione anticipata del contratto stipulato con il vincitore.

Lo scorrimento della graduatoria viene disposto con Decreto della Direttrice del Centro.

ART. 8 - SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE IN MODALITÀ TELEMATICA.

In applicazione del D.R. n. 953 prot. n. 43861 del 16/06/2022 con cui è stato emanato il "Regolamento per lo svolgimento telematico delle sedute collegiali e selettive di reclutamento del Personale" le sedute della Commissione si svolgeranno in modalità telematica.

I membri delle commissioni giudicatrici partecipano alla seduta utilizzando, di norma, i propri dispositivi telematici, secondo le modalità previste nel predetto Regolamento.

ART. 9 - MODALITÀ A' DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO ORALE

Anche il colloquio orale avrà luogo con la modalità telematica da espletarsi mediante l'utilizzo della piattaforma Microsoft Teams stanti le pattuizioni in essere circa la condivisione dei dati.

Sarà cura della Commissione organizzare la riunione su teams inoltrando all'indirizzo e-mail del candidato il link per la connessione.

E' richiesto, inoltre, l'invio - contestualmente alla domanda - dell'allegato mod. D "Dichiarazione di accettazione modalità telematica" debitamente firmato.

Il colloquio dovrà svolgersi nel rispetto dei seguenti principi:

- a) collegamento simultaneo tra i partecipanti;
- b) sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate durante la seduta;
- c) pubblicità delle prove;
- d) garanzia di certa identificazione dei candidati.

L'utilizzo di strumenti di connessione audio-video deve in ogni caso consentire:

- a) la visualizzazione del candidato durante l'intera prova;
- b) la corretta identificazione del candidato attraverso un documento di riconoscimento in corso di validità;
- c) lo svolgimento della seduta in forma pubblica, garantita dalla possibilità di collegamento in contemporanea per l'intera durata della stessa da parte di tutti i candidati e da parte dei soggetti terzi che ne facciano richiesta all'Amministrazione.

Al pari dei membri delle commissioni giudicatrici i candidati partecipano alla seduta relativa ai colloqui utilizzando i propri dispositivi telematici.

L'Università d'Annunzio è esclusa da ogni responsabilità in caso di problemi tecnici di qualunque natura non imputabili alla medesima, che non consentano il corretto avvio o lo svolgimento della prova.

Il colloquio in modalità telematica sarà preceduto dalle seguenti attività preliminari:

- a) il candidato deve accettare formalmente la modalità telematica impegnandosi a non utilizzare strumenti di ausilio e a garantire l'assenza di persone a supporto durante lo svolgimento della prova;
- b) il candidato deve attestare di essere consapevole che l'Università Gabriele d'Annunzio è esclusa da ogni responsabilità in caso di problemi tecnici di qualunque natura non imputabili alla medesima, che non consentano il corretto avvio o lo svolgimento della prova.
- c) il collegamento telematico tra i membri della commissione e tutti i candidati deve necessariamente avvenire nella data e nell'orario prestabilito dalla commissione di concorso, come risultante da calendario pubblicato sul sito di Ateneo;
- d) Il collegamento deve essere audio e video;
- e) la seduta è condotta dal Presidente della commissione che deve verificare tempestivamente il funzionamento della connessione audio-video con i candidati e con gli altri membri della commissione. A tal fine, è richiesto ai candidati di avviare la connessione almeno 20 minuti prima dell'inizio della seduta telematica;

Si precisa che sarà facoltà della Commissione, mediante comunicazione del Presidente – una volta

contattati i candidati tramite l'indirizzo email comunicato – invitare tutti i candidati ed eventuali altri presenti alla call ad entrare nella piattaforma Microsoft Teams tramite il link di collegamento all'uopo creato dalla Commissione stessa.

Nel caso in cui uno dei membri della commissione o uno dei candidati al momento della discussione o della prova, per motivi tecnici, non sia in grado di partecipare o di continuare la partecipazione, la seduta è sospesa e deve essere ripresa non appena possibile, secondo le disposizioni adottate dal Presidente.

In ogni caso dovrà essere assicurata l'identificazione del candidato e la pubblicità della prova.

Al fine di sostenere il colloquio nella modalità telematica i candidati dovranno, nella domanda di partecipazione, fornire il proprio contatto email garantendo che la postazione da cui sosterranno il colloquio sia dotata sia di webcam - indispensabile per il riconoscimento del candidato - sia di microfono e cuffie/casse audio. All'inizio del colloquio telematico i candidati dovranno esibire alla Commissione il documento identificativo e copia della domanda presentata.

Si precisa che il candidato dovrà risultare reperibile al contatto email previamente indicato in domanda, nel giorno e orario indicati per il colloquio.

L'omessa o errata comunicazione del contatto personale email saranno considerati rinuncia alla partecipazione al colloquio e, dunque, alla selezione.

In caso di mancata risposta e/o l'irreperibilità del candidato nel giorno o nell'orario stabilito la Commissione immediatamente tenterà di contattare il candidato sia via mail sia chiamandolo al numero di cellulare per invitarlo a rispondere alla chiamata e, dunque, sostenere il colloquio. Anche l'omessa risposta sarà considerata rinuncia alla partecipazione al colloquio e, dunque, alla selezione.

La connessione deve rimanere attiva per l'intera durata della prova. In caso di interruzione della connessione trova applicazione quanto previsto in precedenza.

Anche la mancata esibizione del documento identificativo già inviato in allegato alla domanda o della copia della domanda medesima, saranno considerati rinuncia alla partecipazione al colloquio e, dunque, alla selezione.

Spetterà al candidato fornire prova delle cause e/o anomalie e/o criticità tecniche non imputabili a colpa o inerzia del candidato che gli hanno impedito di partecipare al colloquio. In tal caso il candidato, nell'immediatezza, dovrà darne notizia alla Commissione via mail.

Il colloquio si svolgerà con le seguenti modalità:

- a) successivamente all'attivazione del collegamento e all'espletamento delle attività preliminari su indicate, il Presidente della commissione verifica l'elenco degli ammessi alla prova e provvede alla loro identificazione;
- b) l'ordine di discussione viene individuato tramite sorteggio e il Presidente della commissione invita il primo candidato a prepararsi;
- c) la commissione procede all'espletamento delle prove con il primo candidato e, successivamente, con ciascuno degli altri candidati;
- d) dopo l'espletamento delle prove il Presidente della commissione chiude la seduta con i candidati e il relativo collegamento telematico;
- e) la commissione prosegue la seduta senza la presenza dei candidati e procede alla valutazione di ciascun candidato attribuendo il punteggio in relazione ai criteri stabiliti nella riunione preliminare;
- f) il segretario della commissione, ovvero il Presidente della commissione, redige il verbale che viene letto collegialmente dai membri della commissione ed è sottoscritto da tutti i commissari. I commissari che non dispongono di dispositivi di firma digitale rilasciano le proprie dichiarazioni di

concordanza che sono allegate al verbale e conservate a cura del segretario, ovvero del Presidente della commissione.

ART. 10 – MODALITA' RELATIVA ALLA PRESA DI SERVIZIO.

L'assunzione del vincitore avrà luogo mediante l'effettiva presenza fisica.

Sarà cura dello stesso prendere accordi con il Responsabile della Ricerca per la migliore organizzazione delle attività di ricerca pur nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza ed incolumità pubblica.

Ugualmente il vincitore avrà cura a seguito della presa di servizio prendere contatti con la Direttrice del Centro presso il quale saranno svolte le attività di ricerca.

ART. 11 - DISPOSIZIONE GENERALE.

Si invitano gli interessati a voler controllare periodicamente la sezione del sito <https://www.unich.it/ateneo/bandi-gare-e-concorsi/personale-docente-e-ricercatore/incarichi-di-ricerca> nella quale è pubblicato il presente bando di concorso.

ART. 12 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RICERCA.

- 1) Il contratto individuale di diritto privato di conferimento dell'incarico di ricerca contiene le specifiche funzioni, i diritti e i doveri relativi alla posizione, la data di inizio e di fine delle attività, il programma di ricerca, i compiti, nonché il trattamento economico e previdenziale spettante.
- 2) Il contratto è sottoscritto dal titolare dell'incarico di ricerca, dalla Direttrice del Centro, da intendersi a tanto delegato dal Rettore -legale rappresentante dell'Ateneo e dal Responsabile della Ricerca.
- 3) Il contratto non configura un rapporto di lavoro subordinato, non dà luogo a diritto di accesso al ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art.74 quarto comma del D.P.R. 11 luglio 1980 n.382 né può essere computato ai fini di cui all'art.20 del D. L.vo 25 maggio 2017 n.75 in tema di *"Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni"*.

ART. 13 TRATTAMENTO FISCALE, PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVO.

- 1) Ai titolari degli incarichi di ricerca è corrisposto, per tutta la durata del contratto, un trattamento economico definito dall'Ateneo in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere.
- 2) Il trattamento economico di cui al comma 1 non può in ogni caso essere inferiore ad € 22.500,00 lordo percipiente annui ex art.2 del D.M. MUR n.592 del 6 agosto 2025, soggetti ad adeguamento automatico con riferimento alla svalutazione monetaria in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art.81 della legge 27 luglio 1978 n.392.
- 3) Tale importo, che si intende al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione erogante, è attribuito al titolare dell'incarico in rate mensili di pari importo.
- 4) Agli incarichi di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art.4 L. 13 agosto 1984 n.476 (esenzione dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche).
- 5) In materia previdenziale, si applicano le disposizioni di cui all'art.2 commi 26 e segg. L. 8 agosto 1995 n.335 (obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS e dei relativi versamenti dei contributi previdenziali).
- 6) In materia di congedo per malattia si applica quanto disposto dall'art.1 comma 788 L. 27 dicembre 2006 n.296 (diritto a indennità di malattia a carico dell'INPS, entro limiti di durata e importo, in caso di sospensione dell'attività).

7) In materia di astensione obbligatoria per maternità, si applicano le disposizioni di cui al D.M. Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 (pubblicato in G.U.R.I. n.247 del 23-10-2007). Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art.5 del citato D.M. 12 luglio 2007 è integrata dall'Ateneo fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.

8) Richiamata la Gestione per conto dello Stato (sistema speciale INAIL che tutela i dipendenti pubblici esonerando le PP.AA. dal versamento dei premi assicurativi) l'Ateneo provvede comunque alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile con copertura assicurativa con premi a carico di appositi fondi di bilancio.

9) Ud'A tratterrà dal compenso, per ogni anno solare, un importo relativo al premio assicurativo della polizza "Infortuni studenti, assegnisti di ricerca e figure assimilate".

ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avviene in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 come adeguato al Regolamento UE 2016/679 ai sensi del D. Lgs. 101/2018.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione sono trattati, esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando e delle procedure ad esso correlate anche in caso di contenzioso.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione.

In ragione di quanto sopra, il candidato è invitato a prendere visione dell'allegato relativo all'informativa sul trattamento dei dati personali che, allegato al presente bando, ne costituisce parte integrante (All. F).

ART. 15 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della L. 7/8/1990 n. 241, l'unità responsabile del procedimento è Settore di supporto alle attività del C.A.M.A.F.I., Centro di Ateneo Multidisciplinare per l'Alta Formazione degli Insegnanti C.A.M.A.F.I. La Direttrice del C.A.M.A.F.I. è la Professoressa Ilaria Filograsso, indirizzo: camafi@pec.unich.it. Responsabile del Settore di supporto alle attività del C.A.M.A.F.I. è la Dott.ssa Lorella Mercuri.

Il presente bando di selezione, redatto in lingua italiana ed in lingua inglese, sarà reso pubblico mediante: pubblicazione sull'Albo on-line e sul sito web di questo Ateneo all'indirizzo: <https://www.unich.it/ateneo/bandi-gare-e-concorsi/personale-docente-e-ricercatore/incarichi-di-ricerca> ; pubblicazione sul sito del MUR – Unione Europea, all'indirizzo <https://bandi.mur.gov.it/>

Le comunicazioni ai candidati e alle candidate, se non diversamente specificato, saranno fornite soltanto mediante pubblicazione delle stesse nel sito internet di Ateneo, nella sezione dedicata alla procedura, raggiungibile all'indirizzo sopra indicato. Tali pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati e le candidate, al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie, sono quindi tenuti, per tutta la durata della procedura selettiva, a consultare il sito istituzionale dell'Ateneo.

**La DIRETTRICE del CENTRO
(Prof.ssa Ilaria Filograsso)**



Firmato digitalmente da Ilaria
Filograsso
Data: 28.09.2026 10:26:34
CEST
Organizzazione:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
CHIETI E
PESCARA/01335970693

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa"



ALLEGATI:

Scheda n.1 incarico di Ricerca;
Mod. A fac simile domanda;
Mod. B dichiarazione di atto notorio e dichiarazione sostitutiva di certificazione;
Mod. C elenco pubblicazioni descritte;
Mod. D Dichiarazione accettazione modalità telematica;
Mod. F informativa dati personali;